



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

AUTORE	FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA
APPROVATO DA	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18.06.2025
STATO	VALIDATO
PERIMETRO DI APPLICAZIONE	FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA
VERSIONE PRECEDENTE	1/2024 – FEBBRAIO 2024
AGGIORNAMENTI ANNUALI	1/2025
OWNER	DIRETTORE GENERALE

Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse

Fondo Pensione Crédit Agricole Italia

Finalità	Il presente documento definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per identificare, valutare, monitorare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere e recare pregiudizio o danno agli aderenti o ai beneficiari delle prestazioni pensionistiche del Fondo Pensione. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al Fondo, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo sia in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto del fondo stesso.
Validità e Responsabilità	<p>Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione sentito il Collegio Sindacale.</p> <p>Il Direttore Generale del Fondo, nominato tempo per tempo, è responsabile della gestione dei conflitti di interesse ed è il referente delle attività previste nel seguente regolamento.</p> <p>Il presente documento è valido fino a successiva delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione e sostituisce integralmente il “Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse” approvato in febbraio 2024.</p>
Applicazione	Fondo Pensione, Soggetti rilevanti, Controparti (in particolare Risk Management e Gestori finanziari del patrimonio del Fondo).
Diffusione	Il Regolamento sarà portato a conoscenza a tutti gli iscritti attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Fondo Pensione.

Riferimenti normativi	
Normativa nazionale	<p>D. Lgs. 252/2005 – Disciplina delle Forme Pensionistiche, come modificato dal D. Lgs. 147/2018</p> <p>Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 2 settembre 2014, n. 166</p>
Normativa Europea	Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (IORP II)
Altre disposizioni normative interne	Codice Etico del Fondo Pensione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

Sommario

1	DEFINIZIONI	4
2	ATTIVITÀ	5
3	PRESIDI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI	5
4	OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI	6
5	OBBLIGHI DELLE CONTROPARTI	6
6	VERIFICA SULLA PRESENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	7
7	OBBLIGO DI ASTENSIONE DAI PROCESSI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI	7
8	CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA	7
9	CONSEGUENZE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCESSI IN CONFLITTO DI INTERESSI	7
10	CONFLITTO DI INTERESSI NELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	7
11	VERIFICA SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE IN CONFLITTO D'INTERESSE	8
12	REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	8
13	FLUSSI INFORMATIVI	8
14	ALLEGATI	9

1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- ✓ **“Conflitto di interessi”** – la situazione in cui al momento della gestione patrimoniale l'interesse dell'iscritto o del beneficiario potrebbe essere danneggiato a vantaggio del Gestore finanziario, dei dirigenti, dei dipendenti, o di terzi ad esso collegati;
- ✓ **“Soggetti Rilevanti”** - i soggetti che, in forza di disposizioni di Legge o di Convenzioni, hanno l'obbligo di agire nell'interesse del Fondo Pensione nell'esercizio delle funzioni decisionali o di controllo ad essi affidate, ovvero:
 1. i membri del Consiglio di Amministrazione;
 2. i membri del Collegio dei Sindaci e di Revisione interna;
 3. i membri dell'Organismo di Vigilanza;
 4. la funzione di Revisione interna;
 5. la funzione Controlli Interni e Compliance;
 6. il Financial Risk Advisor;
 7. il Direttore Generale*;
 8. il Responsabile della Funzione Finanza;
 9. la Funzione di Controllo Rischi ICT;
 10. il personale dipendente o quello distaccato presso il Fondo;
 11. i soggetti giuridici tenuti alla contribuzione al Fondo Pensione in forza degli accordi collettivi tempo per tempo vigenti.
- ✓ **“Soggetti Collegati”** - i soggetti aventi interessi prossimi a quelli dei Soggetti Rilevanti, ovvero:
 - ✓ gli stretti familiari, quali il coniuge non legalmente separato, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado e le persone conviventi a carico del Soggetto Rilevante, del coniuge non legalmente separato e del convivente;
 - ✓ le società di cui il Soggetto Rilevante è socio, esclusi i casi di partecipazione azionaria di assoluta minoranza in società di capitali e comunque tali da poter escludere l'esercizio di un'ingerenza significativa nella vita sociale;
 - ✓ le società, comprese quelle controllanti o controllate nelle quali il Soggetto Rilevante rivesta funzioni di amministrazione o di controllo (amministratore, sindaco, direttore generale, commissario liquidatore, membro del consiglio di sorveglianza o funzioni equiparabili) o per le quali svolga incarichi di consulenza o alle quali, comunque, fornisca prestazioni retribuite;
 - ✓ le società, comprese quelle controllanti o controllate, nelle quali uno stretto familiare del Soggetto Rilevante rivesta funzioni di amministrazione o di controllo;
 - ✓ le società appartenenti al medesimo gruppo del Soggetto Rilevante o comunque in qualsiasi modo ad esso correlate in forza di rapporti di qualsiasi natura
- ✓ **“Controparti”** - i soggetti che abbiano rapporti con il Fondo Pensione, ovvero:
 - ✓ le società selezionate per la gestione del patrimonio del Fondo Pensione;

- ✓ le SGR che gestiscono fondi di investimento di qualsiasi natura o, comunque denominati, nei quali il Fondo Pensione decida di investire le risorse patrimoniali;
 - ✓ i soggetti presso i quali sono effettuati specifici investimenti in forma diretta, comprese le sottoscrizioni di azioni, obbligazioni, quote o che comunque forniscono servizi finanziari al Fondo Pensione o al Gestore da questo delegato;
 - ✓ la Banca depositaria;
 - ✓ le imprese o i professionisti che prestano servizi al Fondo Pensione;
 - ✓ la Società di Revisione (la cui attività è condotta, anche in tema di conflitto di interessi, facendo riferimento alle previsioni del D.Lgs. 39/2010);
 - ✓ la Società che provvede, per conto del Fondo, ai recuperi fiscali operabili a qualsiasi titolo come, ad esempio, in relazione ai trattati sulla doppia imposizione;
 - ✓ la società che gestisce la procedura delle segnalazioni interne di violazioni, illeciti e irregolarità (c.d. Whistleblowing).
- ✓ **“Processi Rilevanti”** – i processi finalizzati al conseguimento delle finalità istituzionali del Fondo Pensione aventi un valore economico significativo, ovvero:
- ✓ l’allocazione delle risorse finanziarie, sia per la componente di investimento svolta in modo diretto (al momento non consentita) sia per la quota riconducibile alla gestione delegata a soggetti abilitati;
 - ✓ la selezione di fornitori e consulenti, ancorché svolta secondo procedure per le quali la legge già assicuri imparzialità e trasparenza attraverso procedimenti ad evidenza pubblica nella scelta del contraente.

2 Attività

La gestione dei conflitti di interesse è strutturata nelle seguenti fasi:

- identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi attraverso le informazioni ricevute,
 - relativamente alle operazioni finanziarie, dai Gestori e dal Risk Management;
 - relativamente ai rapporti convenzionali, dai Gestori o dagli altri Soggetti Rilevanti;
- gestione dei conflitti di interesse ed adozione di adeguati presidi attraverso l’analisi della documentazione ed in particolare della valutazione dell’incidenza rispetto al patrimonio complessivo (operazioni finanziarie) e la tipologia di eventuali rapporti convenzionali;
- Monitoraggio e reporting delle situazioni di conflitto di interesse attraverso la determinazione di prospetti e relazioni da presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

3 Presidi organizzativi e procedurali

Fatto salvo quanto ulteriormente precisato negli articoli successivi in relazione all’attività di gestione delle risorse effettuata dai gestori incaricati, il Fondo Pensione adotta presidi organizzativi che prevedono:

- la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse funzioni/servizi;
- la formalizzazione dei processi decisionali rilevanti, in modo da assicurarne la tracciabilità;

- l'obbligo di tenuta e aggiornamento costante dell'elenco dei Soggetti Rilevanti;
- l'identificazione e la registrazione delle operazioni in conflitto di interessi.
- il controllo e il monitoraggio dei differenti motivi che hanno dato origine al conflitto d'interesse
- la verifica e controllo delle Griglie di Rischio

4 Obblighi dei Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente in forma scritta, le situazioni che ritengono costituire un potenziale conflitto di interessi. Per i componenti degli Organi collegiali tale comunicazione può essere effettuata anche nella seduta del Consiglio in cui è analizzata l'operazione di potenziale conflitto ed è formalizzata nel verbale della seduta stessa.

Nel caso di potenziale conflitto segnalato da un Soggetto Rilevante, il Responsabile della gestione dei conflitti provvede ad informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio dei Sindaci.

I Soggetti Rilevanti, dal momento in cui assumono l'incarico o in cui viene loro attribuita una specifica funzione, sono tenuti a compilare una dichiarazione che evidenzia i Soggetti Collegati. Le dichiarazioni sono redatte su specifico format e sono conservate presso la sede del Fondo Pensione.

Il Soggetto Rilevante è tenuto ad aggiornare, con periodicità almeno annuale, la propria dichiarazione ovvero, nel corso dell'anno, nel caso di variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione già presentata.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Soggetti Rilevanti elencati all'articolo 1 "Definizioni" ai punti 1, 2, 7 e 8) in relazione a potenziali conflitti di interesse con i soggetti tenuti alla contribuzione al Fondo in quanto, considerate sia la natura negoziale e le disposizioni statutarie in vigore, i soggetti che contribuiscono al Fondo Pensione hanno diritto di nominare parte degli Organi di Amministrazione e Controllo.

I Soggetti Rilevanti nominati dai soggetti che contribuiscono al Fondo ai sensi dello Statuto, ovvero quelli comunque legati a questi ultimi da rapporti di lavoro dipendente o da altri rapporti di tipo professionale sono esentati dall'indicare i predetti soggetti nell'ambito delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo.

Il Responsabile della gestione dei conflitti, all'atto della sottoscrizione degli accordi contrattuali per la gestione del patrimonio finanziario del Fondo, consegna alle Controparti la copia del presente Regolamento, l'elenco dei Soggetti Rilevanti e il modello di dichiarazione dei conflitti.

5 Obblighi delle Controparti

Le Controparti ricevono dal Responsabile della gestione dei conflitti la copia del presente Regolamento, l'elenco dei Soggetti Rilevanti e il modello di dichiarazione dei conflitti e, con cadenza trimestrale, comunicano al Fondo la dichiarazione dei conflitti debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti.

La Controparte è tenuta ad indicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione già presentata.

6 Verifica sulla presenza del conflitto di interessi

Il Responsabile della gestione dei conflitti, entro 10 giorni lavorativi, sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 5, procederà alla verifica dell'eventuale esistenza di potenziali conflitti di interesse e presenterà una relazione dettagliata agli Organi del Fondo in merito agli esiti delle verifiche nonché agli eventuali presidi di controllo da attivare.

7 Obbligo di astensione dai processi in potenziale conflitto di interessi

Nei casi di potenziale conflitto di interessi ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di partecipare ai processi finalizzati alla conclusione delle operazioni oggetto di conflitto. In particolare, ai Soggetti Rilevanti appartenenti agli Organi collegiali è fatto divieto di partecipare alla discussione e alla deliberazione delle operazioni potenzialmente oggetto di conflitto.

8 Controllo sull'attività istruttoria

Per le operazioni rispetto alle quali il Responsabile della gestione dei conflitti abbia riscontrato la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi attinente ai Soggetti Rilevanti con funzioni istruttorie, il Responsabile stesso indica all'Organo amministrativo le attività necessarie e ogni altro elemento utile per verificare la correttezza dell'istruttoria già compiuta.

9 Conseguenze per la partecipazione a processi in conflitto di interessi

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui presente Regolamento da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione del Collegio dei Sindaci e delle Funzioni fondamentali, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente provvede a darne comunicazione agli Organi di Amministrazione e Controllo per l'individuazione di eventuali provvedimenti da applicare al soggetto interessato.

In ogni caso, resta fermo il diritto del Fondo Pensione di adottare azioni per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla decisione assunta con il concorso determinante del soggetto in conflitto di interessi.

10 Conflitto di interessi nelle operazioni finanziarie

I Gestori finanziari incaricati dal Fondo Pensione alla gestione del patrimonio che effettuano operazioni finanziarie in conflitto di interesse diretto o indiretto, anche in relazione a rapporti di gruppo, sono obbligati a comunicare al Fondo le operazioni effettuate, nonché la natura del conflitto d'interessi (cfr. allegato A), attraverso un documento redatto sulla base di indicazioni specifiche fornite dal Fondo stesso.

Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi di investimento in titoli emessi:

- dai sottoscrittori delle fonti istitutive,
- dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione,
- dalla banca depositaria;
- da imprese appartenenti ai gruppi.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto al presente articolo, detti soggetti devono informare il Gestore, il Fondo Pensione e la Banca Depositaria in ordine alla composizione del proprio Gruppo.

Si considerano appartenenti al gruppo dei soggetti sopra elencati coloro che detengono una posizione “rilevante” nel capitale dei predetti soggetti (i.e. partecipazioni in una società di capitali, quotata o non quotata, in misura pari o superiore al tre per cento del capitale).

11 Verifica sulle operazioni finanziarie in conflitto d’interesse

Con periodicità trimestrale, il Responsabile della gestione dei conflitti effettua l’analisi delle operazioni segnalate dai Gestori e quelle rilevate dal Financial Risk Management anche attraverso i dati forniti dalla banca depositaria. Qualora, dall’esito del controllo emergano anomalie, il Responsabile della gestione dei conflitti provvede a darne comunicazione agli organi del Fondo.

12 Registro dei conflitti di interesse

Le operazioni per le quali sia stato riscontrato un conflitto di interessi sono riportate in un registro in cui sono riepilogate, per ciascuna fattispecie di conflitto, le misure poste in essere nonché la data di inizio e chiusura dello stesso. Il registro si compone di due distinte sezioni denominate “operazioni finanziarie” e “rapporti convenzionali”, ciascuna dotata di autonoma numerazione progressiva, destinate a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

Relativamente alle operazioni in strumenti finanziari sul registro sono riportate tutte le operazioni segnalate:

- i. dai Gestori;
- ii. dal Risk Management

con evidenza di quelle segnalate da un’unica funzione o da entrambe.

13 Flussi informativi

Con periodicità trimestrale il Responsabile della gestione dei conflitti presenta al Consiglio di Amministrazione una specifica relazione accompagnata da un report con evidenze delle:

- i. operazioni finanziarie effettuate dai Gestori nel trimestre di riferimento;
- ii. la posizione in essere (elenco degli strumenti finanziari e loro controvalore), per ciascun Gestore e per ciascuna linea finanziaria alla fine di ogni trimestre;
- iii. le segnalazioni di conflitto effettuate dai soggetti rilevanti nel trimestre di riferimento;
- iv. le eventuali attività di *remediation* adottate.

Le operazioni finanziarie effettuate dai Gestori e la posizione in essere sono valutate in funzione dell’incidenza percentuale delle stesse rispetto al patrimonio di riferimento (gestore e/o linea). A tal proposito la valutazione e la *remediation* saranno effettuate/adottate in relazione a griglie di rischio individuate dal Consiglio di Amministrazione (cfr. Allegato B).

Le griglie (da rischio “debole>*giudizio soddisfacente*” a rischio “maggiore>*giudizio degradato*”) sono alimentate

da valori percentuali “soglia” che definiscono il potenziale rischio.

In caso di supero delle soglie “insufficiente” (rischio forte) e “degradato” (rischio maggiore) il Fondo Pensione si attiva presso i Gestori per ottenere le motivazioni che hanno portato alla scelta degli strumenti finanziari in conflitto. Di tali motivazioni il Responsabile delle operazioni in conflitto darà tempestiva comunicazione al Comitato di monitoraggio finanziario che, in sede collegiale, assumerà una decisione in merito a eventuali interventi di mitigazione; le decisioni saranno comunicate al Consiglio di Amministrazione.

14 Allegati

i. Allegato A – Natura dei conflitti di interesse.

La tabella evidenzia la descrizione e la decodifica dei conflitti di interesse

1	Titolo emesso dalla Società Capogruppo / <i>security issued by the parent company of the group of the asset manager</i>
2	Titolo emesso da altra Società del Gruppo / <i>security issued by other company of the group of the asset manager</i>
3	Titolo collocato da Società del Gruppo / <i>security placed by a company of the Group of the asset manager</i>
4	Titolo collocato dalla Società Capogruppo / <i>security placed by the parent company of the group of the asset manager</i>
5	Rapporto d'affari di società del Gruppo / <i>business relationship of a company of the Group of the asset manager</i>
6	Esistenza di garanzie del Gruppo per operazioni sul capitale / <i>guarantees of the Group of the asset manager for equity transactions</i>
7	Strumenti finanziari emessi/collocati da soggetti in rapporto con il gestore / <i>financial instruments issued or placed by subjects in relationship with the asset manager</i>
8	Esistenza di patto parasociale / <i>existence of shareholders agreements</i>
9	Partecipazioni del Gruppo / <i>shares held by the group of the asset manager</i>
10	Interesse strategico di società del Gruppo / <i>strategic interest of companies of the Group</i>
11	Titolo negoziato su mercato non regolamentato / <i>security traded in not regulated market</i>
12	Strumenti finanziari emessi/collocati dalla Banca Depositaria / <i>financial instruments issued/placed by the custodian bank</i>
13	Titolo emesso da soggetto tenuto alla contribuzione / <i>security issued by company contributing to the pension fund</i>
14	Broker appartenente al Gruppo / <i>Broker of the Group</i>
15	Controparte riconducibile ai soggetti tenuti alla contribuzione
16	Conflitto di interesse riguardante il Gestore

ii. Allegato B – Griglie di rischio

O M I S S I S